

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Attività stragiudiziale, controversie in tema di compenso avvocato, rito applicabile: cosa cambia con la riforma Cartabia?

In tema di [compensi](#) d'avvocato va confermato che il rito [sommario](#) speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. In effetti, la soluzione di escludere l'applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 149/2002 (c.d. riforma [Cartabia](#)), non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a "[onorari](#), diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali", ma anche laddove prevede al secondo comma la [competenza](#) dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale.

NDR: quanto al principio di diritto riportato nella prima parte della massima si veda

Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485, in motivazione par. 3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 Rv. 668929-01, riconoscendo all'opponente al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali, la possibilità di optare per la proposizione del ricorso in opposizione nella forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. razione temporis vigente, esclude l'applicabilità del rito sommario speciale)

## **Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2024, n. 3463**

*...omissis...*

### Fatti di causa

Con ordinanza depositata in cancelleria il 20-3-2019 il giudice di pace della Spezia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da AA al decreto ingiuntivo con il quale lo stesso era stato condannato a pagare Euro 4.320,00 oltre iva e cpa a favore dell'avv. BB per compensi professionali relativi ad assistenza stragiudiziale per richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale. L'ordinanza ha dichiarato che l'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe richiesto la proposizione di ricorso e l'atto di citazione era tardivo. Con "integrazione" depositata il 22-3-2019 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo.

Avverso l'ordinanza AA ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi.

BB ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all'esito della camera di consiglio del 24-1-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.

### Ragioni della decisione

Con il primo motivo, "violazione dell'art. 14 del D.LGS. 150/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", il ricorrente evidenzia che l'art. 14 D.LGS. 1 settembre 2011 n.150 affida al rito sommario le controversie per i compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, mentre nella fattispecie è pacifico che la controversia aveva a oggetto onorari pretesi e contestati per attività stragiudiziale; perciò rileva che la causa era soggetta al rito ordinario e correttamente l'opposizione è stata proposta con atto di citazione.

Con il secondo motivo, "violazione degli artt. 4 e 14 D.LGS. 150/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", il ricorrente lamenta che l'opposizione sia stata dichiarata inammissibile senza applicare l'art. 4 D.LGS. 150/2011, il quale collega all'eventuale errore sulla scelta del rito la sola conseguenza dell'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, in quanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le disposizioni del rito seguito prima del mutamento.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dal controricorrente.

Deve farsi applicazione del principio secondo il quale il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01).

Il ricorso risulta rispettoso delle previsioni dell'art. 366 cod. proc. civ., come confermato dal fatto che il controricorrente, al fine di sostenere il difetto di autosufficienza, si lamenta che il ricorrente

non abbia specificato, a pag. 3 del ricorso, in quali atti l'avv. BB avesse sollevato le sue varie eccezioni, non abbia indicato in quale punto del ricorso monitorio l'avvocato avesse specificato di agire solo per prestazioni di carattere stragiudiziale, abbia ommesso di trascrivere parte del provvedimento impugnato e di trascrivere le verbalizzazioni in udienza degli avvocati. Si tratta di omissioni da una parte inesistenti, perché la pronuncia di integrazione dell'ordinanza relativa alla dichiarazione di esecutività del decreto è riportata a pag. 1 del ricorso e non vi era necessità di ulteriori specificazioni, a fronte dell'affermazione che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso per l'importo di Euro 4.320,00 oltre iva e cpa per compenso professionale relativo ad assistenza stragiudiziale prestata in relazione a richiesta di risarcimento del danno da incidente stradale; per il resto le omissioni sono irrilevanti, non sussistendo l'onere di trascrizione integrale degli atti nei termini sostenuti dal controricorrente.

Deve essere altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sulla base della tesi che avverso l'ordinanza del giudice di pace avrebbe dovuto essere proposto appello.

Il controricorrente sostiene che si applichi il principio dell'ultrattività del rito e che il giudice di pace abbia inteso emettere un provvedimento con carattere di sentenza, in quanto ha pronunciato senza emettere ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 D.LGS. 150/2011, per cui la decisione è da considerarsi conclusiva di procedimento tenutosi secondo il rito ordinario.

Al contrario, il provvedimento emesso ha la forma di ordinanza, perché è stato espressamente emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15-3-2019, senza che in quell'udienza il giudice di pace avesse neppure invitato le parti a precisare le conclusioni. In ordine al contenuto, l'ordinanza ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto proposta con atto di citazione, in caso in cui avrebbe dovuto essere proposto ricorso. Quindi il giudice di pace non solo ha statuito nel senso che la causa fosse soggetta al rito sommario di cui all'art. 14 D.LGS. 150/2011 *ratione temporis* vigente, ma ha anche manifestato in modo consapevole la volontà di seguire quel rito, a prescindere dal fatto di non avere disposto il mutamento del rito; infatti, diversamente, se avesse voluto seguire il rito ordinario, avrebbe pronunciato sentenza dopo avere disposto la precisazione delle conclusioni. In questo modo è stata evidentemente ingenerata nella parte la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento immediatamente ricorribile per Cassazione ex art. 14 co. 4 D.LGS. 150/2011 *ratione temporis* vigente; ne consegue che il principio dell'apparenza delineato già da Cass. Sez. U 11-1-2011 n.390 Rv. 615406-01 - finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile - opera nel senso di ritenere l'ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212-01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, anche implicitamente, all'azione esercitata dalla parte).

Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell'art. 14 D.LGS. 150/2011, con conseguente assorbimento del secondo motivo e di ogni ulteriore questione.

Il rito sommario speciale di cui all'art. 14 D.LGS. 150/2011 nella formulazione precedente al D.LGS. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (cfr. Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485, in motivazione par. 3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 Rv. 668929-01, riconoscendo all'opponente al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali, la possibilità di optare per la proposizione del ricorso in opposizione nella forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. *ratione temporis* vigente, esclude l'applicabilità del rito sommario speciale). In effetti, la soluzione di escludere l'applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell'art. 14 D.LGS. 150/2011, invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al D.LGS. 149/2002, non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a "onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali", ma anche laddove prevede

al secondo comma la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere cassata, rimettendo la causa al giudice di pace della Spezia in persona di diverso magistrato, al fine di decidere nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da AA

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace della Spezia in persona di diverso magistrato anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---